



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 1 febbraio 2022 Prot.187/ADB/df

Al Signor Presidente

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

della provincia di Vicenza

Via L.L. Zamenhof, 803

36100 Vicenza

Oggetto: perito termotecnico e D.L. 34/2020 – eco bonus ed ecosisma – asseverazioni – competenza professionista abilitato alla progettazione di edifici ed impianti.

Rispondiamo alla Vostra richiesta del 18 maggio 2021, in merito alle competenze del perito industriale termotecnico per la progettazione di un isolamento termico edilizio, nonché le attività ad essa inerenti, nonché la competenza alla asseverazione di tale opera, ai sensi e per gli effetti del D.L. 34/2020 e s.m.i., in qualità di tecnico abilitato.

Le attività di asseverazione, previste dagli articoli 119-121 D.L. 34/2020, sono attività professionali, il cui svolgimento è riservato al cd. “tecnico abilitato” ovvero al professionista abilitato alla progettazione di edifici ed impianti ad essi asserviti, identificato secondo le definizioni riportate dal D. Lgs. 192/2005, parimenti riportate dal regolamento modificativo, di cui al D.P.R. 75/2015, così come modificato ed integrato dal D.L. 145/2013.

Infatti, il “Decreto rilancio”, nell’articolato specifico che riguarda gli interventi di efficientamento energetico, fa riferimento alle definizioni di “tecnico abilitato”, che l’ordinamento ha già individuato in materia di prestazioni energetiche degli edifici, di cui al D.Lgs. 192/2005.

Senza voler entrare nel merito della proliferante legislazione, che nel tempo si è confrontata nella materia, si può sinteticamente richiamare l’art. 1 comma 6 del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2007 (Min. dello Sviluppo Economico e Min. Economia e Finanze), come modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”). *“Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*, che stabilisce inequivocabilmente che:

“Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici ordini e collegi professionali”.

Il perito industriale, iscritto all’albo in una delle specializzazioni termotecnica, edilizia, elettrotecnica e meccanica, che il D.L. n. 145/2013 (art. 1 comma 8 - ter lett. b) ha allargato anche alle specializzazioni «aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica», sono in possesso delle competenze professionali necessarie per asseverare gli interventi richiesti dal D.L. 34/2020 art. 119 comma 1 lett. a), b), c) e redigere la documentazione tecnica ad essi relativi.

La congiunzione “e” non distingue e non disgiunge la competenza alla progettazione di edifici da quella degli impianti, ma va interpretata come congiunzione correlativa “sia”, nel senso che allarga e



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 1 febbraio 2022 Prot.187/ADB/df

non restringe la platea dei professionisti interessati dalle attività professionali di asseverazione. Pertanto, tra i “tecnici abilitati” vanno compresi tutti i professionisti iscritti in albi che posseggano, alternativamente, la competenza alla progettazione di edifici oppure alla progettazione di impianti, oppure entrambe le competenze.

D'altra parte, la definizione di “tecnico abilitato” è mutuata dai regolamenti in materia di certificazione energetica e, in questo senso, tenendo conto degli orientamenti ministeriali, la materia trattata in sede di ecoincentivi investe il comportamento energetico degli edifici e degli impianti.

Nel caso specifico, il cappotto termico esterno o isolamento termico esterno, consiste in un involucro isolante applicato all'esterno dell'edificio per minimizzare la dispersione termica delle murature esistenti e perciò garantire il risparmio energetico ed economico riducendo le spese per la climatizzazione degli ambienti.

Pertanto, il perito termotecnico è in possesso delle competenze professionali necessarie per progettare il cappotto termico e dirigerne di lavori di esecuzione.

Ai fini della redazione delle asseverazioni ed attestazioni previste dall'art. 119 e 120 D.L. 34/2020, i profili professionali individuati dal Legislatore sono di due tipologie: da una parte i “tecnici abilitati”, cui la legge attribuisce la competenza alla progettazione di edifici ed impianti ad essi asserviti, nei limiti delle rispettive competenze, dall'altra i professionisti competenti alla progettazione di strutture edilizie, direzione lavori e collaudo statico delle strutture, iscritti nei relativi ordini e collegi, nei limiti delle competenze stabilite dalla legge.

Tale figura può coincidere con il “tecnico abilitato”, di cui agli interventi di efficientamento energetico, ma anche divergere, cosicché per le attività di collaudo statico delle opere edili possono effettivamente individuarsi in altre figure professionali come quelle di ingegnere e architetto civile.

Per gli interventi di efficientamento energetico, viene richiamata la normativa sulla certificazione energetica, di cui al D. Lgs. 192/2005, D.P.R. 75/2013 e D.L. 145/2013, conv. in L. n. 9/2014.

Per questi interventi sono competenti tutti i “tecnici abilitati”, in possesso delle competenze alla progettazione di edifici ed impianti, che non vanno considerati come competenze da cumularsi le une con le altre in capo ad un unico soggetto, ma che rientrano tra le attività professionali ricomprese nell'alveo cioè nel panorama generale di tutti gli “interventi di efficientamento energetico” possibili, per la realizzazione dei quali vanno individuate tutte le categorie professionali che per legge e per regolamento siano competenti a progettare sia gli edifici che gli impianti.

Data la varietà degli interventi tecnici, sarebbe inutilmente discriminante limitare l'accesso a determinate categorie di professionisti, dal punto di vista della elevata qualificazione.

In altre parole, la suddetta condizione di abilitazione all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi è da intendersi come elencazione delle possibili abilitazioni e non come coesistenza di due requisiti, che sarebbe eccessivamente restrittiva rispetto alle prestazioni richieste.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 1 febbraio 2022 Prot.187/ADB/df

Lo stesso art. 1 comma 3 punto h) del DM 6 agosto 2020 stabilisce che, per “tecnico abilitato”, si intenda il “*soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali*”.

In considerazione delle indicazioni interpretative e di chiarimento riportate sull'argomento, la Circolare del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n.231/F del 13.12.1993, al punto 7 ultimo capoverso, dispone che: *"Pertanto, in linea con l'esigenza di ridurre gli oneri e gli adempimenti per i cittadini nella misura strettamente indispensabile, si ritiene che, nel caso di più progettisti, ferma restando naturalmente la possibilità che essi provvedano tutti a sottoscrivere la relazione tecnica in argomento, i comuni potranno accettare anche relazioni firmate solo dal progettista o da tutti i progettisti che abbiano curato la progettazione delle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n.10/1991 e cioè dell'impianto termico e dell'isolamento termico dell'edificio, in relazione alla prevalenza delle competenze termotecniche riguardo alle attestazioni contenute nelle relazioni stesse."*

Per cui, laddove il regolamento si occupa della competenza relativa alla "... progettazione di edifici..." è corretto intendere tale competenza riferita solo ed esclusivamente alla valutazione del comportamento termico/energetico dell'involucro edilizio (quali pareti, solai, serramenti, ecc.) contenente il volume climatizzato, e non competenze prettamente urbanistiche, architettoniche o strutturali.

A memoria di ciò, si evidenzia che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 2, L. 10/91 e succ. mod. ed integr. in combinato disposto con il D.M. 19 febbraio 2007, integrato dal D.M. 26 ottobre 2007, in tema di riqualificazione energetica degli edifici, l'attestazione di certificazione energetica o la diagnosi energetica possono essere effettuate solo ed esclusivamente da un “tecnico abilitato”, valendo a tal fine l'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, nonché ai Collegi professionali dei Geometri o all'Ordine dei Periti Industriali, iscritti negli specifici albi professionali.

Per questo, la competenza alla progettazione di edifici ed impianti coesistono e si completano per ogni tipo di intervento di efficientamento energetico in quanto nell'intervento impiantistico rientrano tutte le attività di efficientamento energetico, che vanno dal cappotto termico fino all'impianto termico, elettrico, termotecnico, fotovoltaico e di microgenerazione energetica¹.

¹ Per questi motivi, il decreto individua i soggetti, che possano definirsi “tecnici abilitati”, facendo riferimento alla normativa energetica.

Oltre a quanto descritto al principio della trattazione, l'art. 3. D.M. 19 febbraio 2007 e succ. mod. ed integr., recante “Spese per le quali spetta la detrazione” stabilisce che: “La detrazione relativa alle spese per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, spetta per le spese relative a:

a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisorie ed accessorie, attraverso:

1) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

2) ... (omissis...)”

Il fatto che, nel programma dei contenuti minimi del corso di formazione di cui all'Allegato 1 del DPR 75/2013, non compaiano materie attinenti alle strutture, all'urbanistica, alla progettazione architettonica, ovvero materie che possano anche tangenzialmente essere ricondotte alla “progettazione di edifici”, conforta l'interpretazione secondo la quale la competenza necessaria debba essere quella inerente il comportamento termico/energetico dell'involucro edilizio. Competenza già ricompresa entro quella inerente la “progettazione di impianti”.

f) Il D.L. 145/2013 (cosiddetto “destinazione Italia”), convertito in legge dalla L. 9/2014, ha individuato il tecnico abilitato che, senza corsi specifici, fosse competente alla progettazione di edifici ed impianti, con ciò individuato una diversificata tipologia di professionalità, ognuna delle quali deve essere ricondotta al rispettivo albo professionale, per poterne identificare la competenza alla progettazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 75/2013, il tecnico abilitato è “un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato.”

I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti seguenti (art. 2, c. 3):

“... essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da: a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. I titoli richiesti sono:

- laurea magistrale di cui al d.m. 16 marzo 2007 in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura (LM-4), in Ingegneria Chimica (LM-22), in Ingegneria Civile (LM-23), in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM-24), in Ingegneria della Sicurezza (LM-26), in Ingegneria Elettrica (LM-28), in Ingegneria Energetica e Nucleare (LM-30), in Ingegneria Gestionale (LM-31), in Ingegneria Meccanica (LM-33), in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (LM-35), in Scienza ed Ingegneria dei Materiali (LM-53), in Scienze e Tecnologie Agrarie (LM-69) e in Scienze e



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 1 febbraio 2022 Prot.187/ADB/df

Tanto vale per tutti i periti industriali in possesso delle specializzazioni previste dalla normativa energetica, di cui al D.P.R. 75/2013 e D.L. 145/2013, come già specificato.

Infine, l'art. 119 D.L. 34/2020, comma 15 stabilisce che: *“Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al comma 12:*

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”.

La norma è chiara nell’indicare la figura dell’ “asseveratore” degli interventi legati all’ “Ecobonus” ed efficientamento energetico (a: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio; b: interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione; c: interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore) con quella del “tecnico abilitato”, la cui competenza professionale è desunta dalla definizione indicata nel DPR 75/2013 e DL 145/2013 ovvero, nel caso dei periti industriali, è quindi attribuita a periti industriali in termotecnica, edilizia, elettrotecnica, meccanica, aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica (D.P.R. 75/2013 come integrato dal D.L. n. 145/2013, art. 1 comma 8 - ter lett. b).

Tecnologie della Chimica Industriale (LM-71) o laurea specialistica di cui al D.M. 04/08/2000 in Architettura e Ingegneria Edile (4/S), in Ingegneria Chimica (27/S), in Ingegneria Civile (28/S), in Ingegneria Elettrica (31/S), in Ingegneria Energetica e Nucleare (33/S), in Ingegneria Gestionale (34/S), in Ingegneria Meccanica (36/S), in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (38/S), in Scienza ed Ingegneria dei Materiali (31/S), in Scienze e Gestione delle Risorse Rurali e Forestali (74/S) e in Scienze e Tecnologie Agrarie (77/S);

- laurea, cosiddetta triennale, di cui al d.m. 16 marzo 2007 in Ingegneria Civile e Ambientale (L7), in Ingegneria Industriale (L9), in Scienze dell’Architettura (L17), in Scienze e Tecniche dell’Edilizia (L23) e Scienze Agrarie e Forestali (L25), o laurea, cosiddetta triennale, di cui al d.m. 4 agosto 2000 in Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile (4), in Ingegneria Civile e Ambientale (8), in Ingegneria Industriale (10), in Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali (20);

- perito industriale: diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, indirizzo meccanica, mecatronica ed energia articolazione “energia” o indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione “elettrotecnica”, oppure diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica o termotecnica, (che il D.L. n. 145/2013 (art. 1 comma 8 - ter lett. b) ha allargato anche alle specializzazioni «aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica.»;

- geometra: diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, indirizzo costruzioni, ambiente e territorio oppure diploma di geometra.

I diplomi secondari superiori individuati dalla norma di riferimento sono:

a) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 ‘meccanica, mecatronica ed energia’ articolazione ‘energia’, indirizzo C3 ‘elettronica ed elettrotecnica’ articolazione ‘elettrotecnica’, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni”.

Questi sono i tecnici abilitati cui la legge attribuisce la competenza alla progettazione di edifici ed impianti ad essi asserviti ed in questi termini vanno interpretate le disposizioni contenute nelle disposizioni relative all’ecobonus, ecosisma e, più in generale, di efficientamento energetico, stabilite dal “Decreto Rilancio”, di cui agli artt. 119, 120 e 121 D.L. 34/2020



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 1 febbraio 2022 Prot.187/ADB/df

Gli interventi di cui al comma 4 art. 119 D.L. 34/2020 (di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 ovvero interventi per la riduzione del rischio sismico), sono asseverati dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. Questi professionisti attestano la congruità delle spese rispetto agli interventi agevolati.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Daniele Barattin)

IL PRESIDENTE
(Giovanni Esposito)